



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LE PRESTAZIONI TECNICHE.

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.94 del 19.09.2016

Pubblicazione all'albo on line dal 05.11.2016 al 19.11.2016

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - di seguito denominato codice.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per le funzioni tecniche relative alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara del lavoro, servizio o fornitura come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria comprese le eventuali perizie di variante e suppletive, adottate nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, del codice.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti anche per le funzioni inerenti servizi e forniture nel caso l'importo delle prestazioni sia superiore all'importo di € 40.000,00.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113 del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche di progettazione, verifica dei progetti, predisposizione delle procedure di bando, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, collaudo statico.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni tecniche.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del Servizio, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 c. 2, indicando i compiti e le tempistiche di esecuzione assegnate a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il tecnico incaricato della verifica della progettazione;
 - d) il soggetto incaricato delle procedure di gara per l'affidamento del contratto;
 - e) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - f) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
 - g) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - h) l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
 - i) il tecnico incaricato del collaudo statico;
 - l) il personale amministrativo, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alle fasi di gara e di stipula del contratto, alla contabilizzazione delle prestazioni, al collaudo delle stesse, previa asseverazione del responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal segretario comunale su proposta del responsabile del procedimento, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) il responsabile del procedimento: dal 30% al 40%;
 - b) il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati: dal 20% al 30%;
 - c) il tecnico incaricato della verifica della progettazione: dal 5% al 10%;
 - d) il soggetto incaricato delle procedure di gara per l'affidamento del contratto: dal 5% al 10%;
 - e) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: dal 5% al 10%;
 - f) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ovvero di direzione dell'esecuzione: dal 15% al 25%;
 - g) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dal 5% al 10%;
 - h) l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o della verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al 10%;
 - i) il tecnico incaricato del collaudo statico: dal 5% al 10%;
 - l) il personale amministrativo che partecipa mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 15%.
3. la quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 6. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo o verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Laddove non vengano rispettati i termini assegnati per ragioni imputabili al tecnico incaricato l'incentivo per ciascuna prestazione viene rideterminato proporzionalmente al ritardo verificatosi.

Art.. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 106, comma 2 del codice, al responsabile del procedimento, al soggetto incaricato della verifica del progetto nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal segretario comunale, previa verifica dei contenuti di una relazione schematica a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V

Norme finali

Articolo 9. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/16, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.